

**Regolamento Per**  
**l’iscrizione all’Elenco Esperti e**  
**Professionisti di ISMEA**  
**(EEP)**

<b>Articolo 1</b> ( <i>Scopo</i> ) .....	3
<b>Articolo 2</b> ( <i>Riferimenti</i> ).....	4
<b>Articolo 3</b> ( <i>Modalità di iscrizione</i> ).....	4
<b>Articolo 4</b> ( <i>Informazioni e documenti necessari per l'iscrizione all'EEP</i> ).....	5
<b>Articolo 5</b> ( <i>Verifica dei requisiti</i> ).....	6
<b>Articolo 6</b> ( <i>Durata dell'iscrizione</i> ).....	6
<b>Articolo 7</b> ( <i>Cancellazione d'ufficio</i> ) .....	6
<b>Articolo 8</b> ( <i>Sottosezione Albo Avvocati patrocinanti</i> ) .....	7
<b>Articolo 9</b> ( <i>Trattamento dei dati personali</i> ).....	7
<b>Articolo 10</b> ( <i>Informazioni complementari</i> ) .....	8
<b>Articolo 11</b> ( <i>Modifica</i> ) .....	8

## Articolo 1

### *(Scopo)*

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione nell'“ELENCO ESPERTI E PROFESSIONISTI EEP” di ISMEA (di seguito “EEP”), di chi abbia interesse a intraprendere una collaborazione con l'Istituto mediante una delle seguenti forme contrattuali:

- a) collaborazione professionale;
- b) collaborazione occasionale;
- c) collaborazione coordinata e continuativa;
- d) incarico di patrocinio legale;
- e) contratto di servizio di custodia e guardiania temporanea gratuita.

L'iscrizione costituisce condizione necessaria per poter instaurare, anche a seguito di eventuali selezioni, qualsiasi rapporto con ISMEA nelle forme sopra riportate.

Pertanto, potranno partecipare ad eventuali selezioni, esclusivamente i soggetti che risulteranno essere iscritti nell'EEP e in possesso degli specifici requisiti di volta in volta richiesti ai fini della selezione, come risultanti dalle informazioni inserite e/o aggiornate nell'EEP.

L'iscrizione all'EEP non comporta l'instaurazione con ISMEA di alcun rapporto, di collaborazione o di altra natura, né autorizza l'iscritto a spendere, in qualsivoglia contesto, il nome di ISMEA o la qualifica di esperto, collaboratore di ISMEA, o equivalente. L'iscrizione, pertanto, non determina l'acquisizione di alcun titolo e/o qualifica.

Ogni utilizzo improprio da parte dell'iscritto del nome di ISMEA, ovvero qualsiasi utilizzo improprio della condizione di iscritto può comportare la cancellazione d'ufficio dall'EEP.

## Articolo 2

*(Riferimenti)*

- a) Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- c) Regolamento Amministrazione e Contabilità (RAC), approvato con Decreto 28 dicembre 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

## Articolo 3

*(Modalità di iscrizione)*

L'iscrizione nell'EEP avviene esclusivamente attraverso la piattaforma on-line accessibile nell'apposita sezione del sito istituzionale “www.ismea.it” I soggetti interessati all'iscrizione possono accedere alla piattaforma previa registrazione nella funzione “crea account” inserendo un indirizzo di posta elettronica certificata<sup>1</sup> che sarà utilizzato per ricevere eventuali avvisi di selezione da parte di ISMEA. Soltanto dopo aver completato la registrazione sarà possibile accedere all'applicativo che consente l'iscrizione, nella sottosezione di interesse:

- a) Collaboratori e consulenti (collaborazioni professionali, collaborazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative);
- b) Avvocati patrocinanti;
- c) Custodi.

---

<sup>1</sup> Il mancato inserimento di una pec non blocca la registrazione e l'iscrizione ma, in caso di avviso di selezione, i candidati non in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata non saranno presi in considerazione.

## Articolo 4

*(Informazioni e documenti necessari per l'iscrizione all'EEP)*

I soggetti che intendono iscriversi nell'EEP, nelle sottosezioni *Collaboratori e consulenti* e *Avvocati patrocinanti*, sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste nel portale tra cui:

- a) di essere o meno titolari di partita Iva, con l'indicazione, in caso affermativo, del numero di P.I. e del codice attività;
- b) di essere o meno iscritti ad un albo/ordine professionale, con l'indicazione, in caso affermativo, dell'albo o ordine di appartenenza, del numero, data e luogo d'iscrizione;
- c) di essere o meno iscritti ad una cassa previdenziale di categoria, con l'indicazione, in caso affermativo, della cassa di appartenenza.

I soggetti che intendono iscriversi nell'EEP nella sottosezione *Collaboratori e consulenti* sono altresì tenuti a trasmettere, con le modalità previste dall'applicativo e descritte nel relativo Manuale Utente, i seguenti documenti:

- a) copia fotostatica di valido documento di riconoscimento (fronte e retro);
- b) curriculum vitae;
- c) istanza per l'iscrizione nell'Elenco firmata digitalmente.

I soggetti che intendono iscriversi nell'EEP, nella sottosezione *Avvocati patrocinanti*, sono tenuti a fornire i documenti e le dichiarazioni previsti nella sottosezione stessa.

I soggetti che intendono iscriversi nell'EEP, nella sottosezione *Custodi*, una volta ottenute le credenziali come indicato all'art. 3, ed aver effettuato l'accesso, sono tenuti a compilare l'apposito modulo con i propri dati anagrafici ed indicare le province di interesse; l'iscrizione deve essere completata con la trasmissione, con le modalità previste dall'applicativo e descritte nel relativo Manuale Utente, dei seguenti documenti:

- a) copia fotostatica di valido documento di riconoscimento (fronte e retro);
- b) curriculum vitae;
- c) autodichiarazione sostitutiva (modulo disponibile all'interno dell'applicativo).

## **Articolo 5**

*(Verifica dei requisiti)*

È facoltà di ISMEA verificare, anche tramite richieste a campione, le informazioni fornite in fase di iscrizione.

## **Articolo 6**

*(Durata dell'iscrizione)*

L'iscrizione ha efficacia per 24 mesi dalla data del primo inserimento nell'EEP, ovvero dalla data dell'effettuazione dell'ultima variazione o aggiornamento dei dati.

Pertanto, il mancato aggiornamento dei dati entro il termine di 24 mesi dalla data d'iscrizione e/o modifica dei dati determina l'inefficacia dell'iscrizione nell'EEP.

L'inefficacia è automatica e non comporta alcun onere di comunicazione all'interessato.

## **Articolo 7**

*(Cancellazione d'ufficio)*

ISMEA provvederà alla rimozione dall'EEP e/o ad inibire la nuova iscrizione del soggetto qualora:

- a) venga meno una delle circostanze dichiarate in sede di iscrizione ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero si accerti, a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente emerso;
- b) abbia utilizzato in maniera impropria il nome di ISMEA o la condizione di iscritto, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5 del presente Regolamento;
- c) abbia violato, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, il codice di comportamento, il modello di organizzazione e gestione (MOG) e/o il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottati da ISMEA e, fatta salva ogni altra conseguenza di Legge, nel caso in cui abbia arrecato danni a ISMEA, anche di immagine;

- d) abbia violato, nello svolgimento dell’incarico ricevuto, gli obblighi di riservatezza, ovvero, versando in condizioni di conflitto di interessi, non si sia astenuto.

## Articolo 8

### *(Sottosezione Albo Avvocati patrocinanti)*

Per gli Avvocati che intendano assumere l’incarico di patrocinio legale in relazione ad una specifica lite, ove è parte l’Ente, è necessaria l’iscrizione nella sottosezione Albo Avvocati patrocinanti.

Valgono, in quanto compatibili, le regole di cui al presente Regolamento unitamente alle specifiche richieste per l’iscrizione indicate nell’apposita sottosezione dedicata.

La sottosezione Albo Avvocati patrocinanti è improntata, oltre che alla normativa di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, anche alle Linee Guida n.12 dell’ANAC, adottate con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, recanti l’affidamento dei servizi legali, nonché al Disciplinare pubblicato nell’apposita area dell’applicativo.

Con l’iscrizione l’Avvocato espressamente accetta i criteri e le modalità di determinazione dei compensi, dettagliatamente indicati e pubblicati nella sottosezione stessa.

## Articolo 9

### *(Trattamento dei dati personali)*

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali dell’interessato avverrà nel rispetto dei principi generali della materia, con particolare riferimento ai criteri di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, integrità, riservatezza e sicurezza.

Le informazioni personali verranno trattate dal Titolare, ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), per la gestione dell’iscrizione all’EEP, con modalità e finalità descritte nell’informativa ex art. 13 del

Regolamento 2016/679, consultabile dall'interessato nell'apposita sezione del sito ISMEA al seguente link:

<http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9505>

## **Articolo 10**

*(Informazioni complementari)*

Per le spese eventualmente sostenute ai fini dell'iscrizione, non è previsto alcun tipo di rimborso e/o risarcimento da parte di ISMEA.

## **Articolo 11**

*(Modifica)*

Il presente Regolamento potrà essere modificato da ISMEA con proprio atto.

Le eventuali modifiche verranno pubblicate sul sito [www.ISMEA.it](http://www.ISMEA.it) nella sezione dedicata a EEP.